



TRIBUNALE DI GENOVA

CONSIGLIO DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI

Il Presidente del Tribunale, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, d' intesa con il Dirigente amministrativo del Tribunale ed il Consigliere delegato all'informatica del CdO

Comunicano

a tutti gli Avvocati del Foro genovese ed a tutti i Magistrati dell'ufficio che, a seguito dell'avvenuta predisposizione da parte del Ministero del DM previsto dall'art. 51 d.l. 25.6.2008 n. 112 in ordine all'effettuazione, da parte delle cancellerie civili e della sezione lavoro dell'ufficio, delle notifiche e comunicazioni ai sensi degli art. 170 e 192 CPC in forma esclusivamente telematica, decreto che ha rimesso all'ufficio la sola indicazione dei tempi più congrui in ordine alla sua entrata in vigore, di avere concordato – dandone apposita notizia al ministero – come **data di efficacia del decreto e quindi di avvio della telematizzazione delle notifiche e comunicazioni di cancelleria quella del 1° marzo 2012.**

La scelta di tale data è dipesa dall'esigenza di apprestare in tempi congrui da un lato tutte le misure organizzative sul piano amministrativo necessarie ad assicurare la migliore attuazione del decreto e, dall'altro, dall'opportunità di consentire al Foro ed ai Giudici un ulteriore spazio temporale per adeguarsi alle regole normative vincolanti in materia di processo telematico. A tal fine si allegano al presente comunicato le **linee guida per le notifiche telematiche**, elaborate dal Gruppo interno all'ufficio sull'innovazione e concordate con il Consiglio dell'Ordine.

Si auspica la massima collaborazione e condivisione da parte delle diverse componenti coinvolte in questa fondamentale innovazione che si pone l'obiettivo di razionalizzare ed accelerare l'attività del settore civile con ricadute positive sul lavoro di tutti.

Genova, 21 novembre 2011

Il Presidente del Tribunale di Genova
(dott. Claudio Carlo VIAZZI)



Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Genova
(Avv. Stefano SAVI)



TRIBUNALE DI GENOVA

NOTIFICHE TELEMATICHE- LINEE GUIDA

Le Linee guida sulle notifiche e comunicazioni telematiche sono state elaborate dal "Gruppo di lavoro per l'innovazione" ,costituito presso il Tribunale; nella seduta del 15 novembre 2011, cui hanno partecipato il Presidente ed il Dirigente amministrativo del Tribunale e successivamente sottoposte al Consiglio dell' Ordine degli Avvocati che le ha condivise.

DESTINATARI

Soggetti abilitati interni:

magistrati, personale dell'Ufficio giudiziario, personale UNEP;

Soggetti abilitati esterni (privati e pubblici):

difensori delle parti private, avvocati iscritti negli elenchi speciali, esperti e altri ausiliari del giudice, avvocati e procuratori dello Stato o altri dipendenti dell'Amministrazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

a) **Art. 45 e 48 Codice dell'amministrazione digitale (DPR 13.2.2001 n. 123)** sul valore giuridico della trasmissione informatica dei documenti e sulla posta elettronica certificata;

b) **Art. 51, 1° comma del d.l. 25 giugno 2008, n. 112**, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, sulla possibilità di adottare con uno o più decreti del Ministro della Giustizia, in ogni ufficio giudiziario, in via esclusivamente telematica, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art.170 del codice di procedura civile; la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente.

c) **Art. 51 3° DL cit.** , secondo cui : " A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1 (vale a dire dal DM adottato per il singolo ufficio giudiziario) le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma **sono fatte presso la cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario**".

d) **Art. 16 DM n. 44/2011 (nuove regole tecniche del processo telematico)** sul momento di perfezionamento della comunicazione per via telematica;



DATA DI AVVIO ED UFFICI COINVOLTI

Il decreto del Ministro della Giustizia, ex art. 51 d.l. 112/2008, già predisposto ed in attesa di pubblicazione sulla GU, avrà efficacia nel circondario di GENOVA, come da intese raggiunte con il locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati e comunicate al Ministero, a decorrere dal giorno 1° marzo 2012, in tutte sezioni civili del Tribunale.

OGGETTO DELLE COMUNICAZIONI TELEMATICHE

Nell'ambito dei processi civili di cognizione ordinaria, di lavoro e di volontaria giurisdizione, saranno effettuate esclusivamente per via telematica le notificazioni e comunicazioni ai procuratori costituiti di cui al primo comma dell'art. 170 e 192 c.p.c. Resto ferma la disciplina vigente relativa alla comunicazione degli atti processuali civili al Pubblico Ministero, nonché alle parti private ed ai testimoni.

ATTIVITA' DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO MITTENTE

Avvenuto il deposito in cancelleria dell'atto giudiziario, ovvero redatto il verbale di causa, oggetto di comunicazione, il cancelliere eseguirà la comunicazione per via telematica, allegando, ove possibile, al biglietto di cancelleria copia informatica integrale dell'atto da comunicare (separato provvedimento del giudice, ovvero verbale di causa che lo contenga), acquisita tramite scanner ovvero importata da un file con estensione "PDF", leggibile mediante Adobe Acrobat Reader ed altri prodotti compatibili disponibili gratuitamente. La riproduzione informatica dell'atto da comunicare non dovrà necessariamente contenere la sottoscrizione autografa del magistrato e del cancelliere, trattandosi di atto che non occorre portare a conoscenza del destinatario in "copia autentica".

COME SI RICEVE LA COMUNICAZIONE TELEMATICA

I soggetti abilitati esterni, privati e pubblici, come previsto dal DM 2 febbraio 2011 n. 44, riceveranno le comunicazioni telematiche sulla propria casella di posta elettronica certificata (PEC), così come comunicata al Ministero ed inserita in ReGIndE (registro generale degli indirizzi elettronici).

MANCATI RECAPITI: NOTIFICA CARTACEA

I soggetti abilitati esterni, privati e pubblici, che non risultino censiti in ReGIndE, potranno ritirare la copia cartacea contenente le comunicazioni e notificazioni ad essi indirizzate, esclusivamente presso la "Cancelleria Unica", istituita presso il Tribunale, piano X stanza 24. Il ritiro dell'atto potrà avvenire negli orari prefissati dal dirigente amministrativo dell'Ufficio, direttamente a cura del soggetto abilitato esterno, ovvero di un suo delegato, purché risulti munito di delega scritta rilasciata dal primo. Le cancellerie civili non avranno più la possibilità di stampare i biglietti di cancelleria e pertanto nessun biglietto di cancelleria o altra comunicazione in forma cartacea sarà stampata e consegnata dal personale dell'Ufficio addetto alle cancellerie civili del tribunale ai soggetti abilitati esterni, né sarà fornita qualsivoglia altra informazione, anche per le vie brevi, sullo stato del fascicolo processuale. Resta fermo il diritto delle parti e dei loro difensori, muniti di procura, di consultare il fascicolo d'ufficio e quello delle altre parti, ai sensi dell'art. 76 disp.att.c.p.c..

MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE

La comunicazione telematica, a tutti gli effetti processuali, si intenderà perfezionata,



per i soggetti censiti in ReGIndE, ai sensi dell'art. 16 DM n. 44/2011, " nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di PEC del destinatario e produce gli effetti di cui agli art. 45 e 48 del codice dell'amministrazione digitale" e, per i soggetti abilitati esterni non censiti in ReGIndE, nel momento in cui il cancelliere deposita telematicamente l'atto in cancelleria, mediante la registrazione dell'evento nel sistema informatico. Da tutto questo si ricava quindi che la data in cui la copia cartacea dell'atto comunicato verrà stampata e consegnata al soggetto abilitato esterno, ovvero ad un suo delegato, presso la cancelleria unica del Tribunale, resta irrilevante al fine del decorso di tutti i termini processuali, né consente di invocare la rimessione in termini della parte come ipotesi aggiuntiva a quelle rientranti nella norma generale dell'art. 153 CPC. A tutti gli effetti processuali, in conclusione, la prova del giorno e dell'ora della comunicazione telematica sarà costituita dalla "ricevuta di avvenuta consegna", ovvero dalla "ricevuta di avvenuto deposito in cancelleria", così come risulta registrata nel fascicolo informatico.

IL CASO DEL DOMICILIATARIO

Per le comunicazioni telematiche, comunque, non troverà applicazione l'art. 82, comma II, r.d. 37/1934 sull'elezione del domicilio nella cancelleria dell'Ufficio per i difensori che non sono iscritti all'Ordine degli avvocati di Genova.

Ciascun difensore, ove verificati tramite PDA la non corretta visibilità dei propri fascicoli pendenti presso il circondario di Genova, potrà segnalare tempestivamente alla cancelleria eventuali errori od omissioni riferiti all'anagrafica degli avvocati

INDISPONIBILITA' DEL SISTEMA

A decorrere dalla data di efficacia del menzionato decreto del Ministro della Giustizia, le comunicazioni in forma cartacea nel circondario di Genova potranno ancora effettuarsi soltanto in presenza di accertato malfunzionamento o prolungata interruzione del sistema informatico.

Eventuali guasti accertati nel sistema, presso il gestore centrale o locale ovvero registrati presso il PDA, potranno essere valutati dai singoli giudici ai sensi dell'art. 153, comma II, c.p.c. citato, mentre resta irrilevante processualmente ogni inconveniente tecnico manifestatosi su apparecchiature informatiche in dotazione ai soggetti abilitati esterni, ovvero il mancato tempestivo accesso di questi ultimi alla propria casella di PEC.

Approvate e sottoscritte dai seguenti firmatari:

Presidente del Tribunale dott. Claudio C. Viazzi

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Stefano Savi

Il Dirigente amm. vo del Tribunale dott. ssa Maria A. Laguardia

Il Consigliere delegato per l'informatica avv. Mauro Ferrando



Genova, 21 novembre 2011

